

Avv. Ph.D. Giuliano Agliata

Via Girolamo Santacroce 79 – 80129 Napoli

Tel./fax 081-5860029

Pec: giulianoagliata@avvocatinapoli.legalmail.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA

Ricorso

Nell'interesse della prof.ssa **Masecchia Gaia** nata a Napoli il 15/09/1987, residente in Giugliano in Campania alla Via Carrafiello 34, C.G. MSCGAI87P55F839V, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv. Giuliano AGLIATA (C.F. GLT GLN 67To7 F799M) con il quale domicilia in Napoli alla Via Girolamo Santacroce n. 79.

Si dichiara di voler ricevere gli atti al fax n°081.5860029 ovvero all'indirizzo pec giulianoagliata@avvocatinapoli.legalmail.it

Contro il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (C.F. 80185250588) in p.l.r.p.t. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale di Stato (C.F. **80224030587**) di Roma Via Dei Portoghesi 12 Cap 00186 - ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (<https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp>).

Contro **Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito Territoriale di Napoli in persona del l.r.p.t.** domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale di Stato (C.F. **80224030587**) di Roma Via Dei Portoghesi 12 Cap 00186 - ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (<https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp>);

Contro **Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli in persona del l.r.p.t.** domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale di Stato (C.F. **80224030587**) di Roma Via Dei Portoghesi 12 Cap 00186 - ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (<https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp>);

Contro **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ora Ministero dell'Università e della Ricerca** (C.F. **96446770586**) in p.l.r.p.t. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale di Stato (C.F. **80224030587**) di Roma Via Dei Portoghesi 12 Cap 00186 - ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (<https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp>).

Nonché nei confronti di **Viviana Mastrangelo** -----
(controinteressata)

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA ED EMISSIONE DECRETO

CAUTELARE INAUDITA ALTERA PARTE

1. del Decreto Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito - USR Campania - prot. Registro Ufficiale n. U.0053209.04-09-24 con il quale la ricorrente è stata esclusa dalla procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale 6 dicembre 2023, n. 2575, recante *“Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”*;
2. della nota del Dirigente del Ministero dell'Istruzione e del Merito - USR Campania prot. m_pi AOOUSPNA.REGISTRO.UFFICIALE.U.0012767.09-08-2024.h.15:59 ad oggetto: *Verifica possesso dei requisiti d'accesso alla procedura concorsuale ex D.D. 2575/2023 – Classe di concorso A026 “Matematica” - Scuola secondaria II grado* con la quale è stato comunicato alla ricorrente: *“la S.V. non ha consegnato alla Commissione giudicatrice, né dichiarato nell'istanza di partecipazione al concorso, il titolo congiunto, che, a mente della Tabella A(nota3) allegata al D.M. 259/2017, il quale integra il D.P.R. 19/2016, costituisce titolo di accesso, unitamente alla Laurea, alla classe di concorso A026 “Matematica”. - Vorrà pertanto, integrare la domanda di ammissione con la documentazione, attestante il possesso del titolo d'accesso, inviando il tutto, entro 5 giorni, al seguente indirizzo: concorsodocentiter.ca@istruzione.it”*
3. in parte qua, se ed in quanto, del Decreto Ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023 *“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno”*
4. in parte qua, se ed in quanto, del D.M. n. 259 del 9.5.2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca , Tabella A(nota3), nella parte in cui stabilisce quale requisito di concorso alla Classe di Insegnamento A026-Matematica, con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT/02 , 03, 05, 06, 08 , con l'esclusione del settore scientifico disciplinare MAT/07;
5. in parte qua, se ed in quanto del Decreto Dipartimentale 6 dicembre 2023, n. 2575, recante *“Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”*;
6. del Decreto Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito - USR Campania prot. m_pi. AOODRCA.REGISTRO.UFFICIALE.U...53688.06-09-2024.h.17:45 con cui è stata disposta l'approvazione della graduatoria di merito

del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso A026 “Matematica” per la Regione Campania, allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.

7. della graduatoria di merito del concorso de quo nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente;

8. Di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, richiamato negli atti impugnati e comunque lesivo degli interessi della ricorrente.

FATTO

La prof.ssa Gaia Masecchia ha conseguito la laurea di primo livello in Scienze dell'Architettura e dell'Ingegneria Edile presso Università degli Studi di Napoli Federico II in data 25/07/2017; laurea magistrale in Ingegneria Civile LM23 presso Università telematica ECampus in data 04/06/2021; Master di I Livello per L'insegnamento della Matematica nella scuola secondaria di secondo grado A26 in data 07/03/2022; titolo di 24 cfu “percorso formativo docenti” presso Università Telematica E Campus in data 11/03/2022 .

Essendo, pertanto, in possesso dei requisiti richiesti, ha partecipato alla procedura concorsuale per la classe di concorso A26 MATEMATICA indetta con Decreto Dipartimentale 6 dicembre 2023, n. 2575, recante *“Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”*.

All'esito delle prove di concorso la ricorrente ha superato sia la prova scritta con votazione 96/100, sia la prova orale con votazione 88/100.

Il punteggio raggiunto dalla ricorrente sommando il voto della prove orale, della prova scritta e dei titoli è di punti 201,25, punteggio che consente la collocazione utile in graduatoria.

In particolare, all'atto della presentazione della domanda la prof. Masecchia ha soddisfatto pienamente i requisiti di accesso al concorso per la Classe di Insegnamento A026 Matematica ovvero punti 81 di CFU come previsti dal DM 259/2017 di integrazione del DPR 19/2016 (TAB A nota 3).

In data 09/08/2024 la dot.ssa Masecchia ha ricevuto da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di NAPOLI una richiesta a mezzo pec di verifica dei titoli di accesso per la procedura concorsuale ex DD. 2575/2023 in quanto, ad avviso dell'Ente, la stessa non avrebbe consegnato alla commissione giudicatrice nè dichiarato nell'istanza di partecipazione al concorso, il titolo congiunto che a mente della tabella A (nota 3) allegata al DM 259/2017 il quale integra il dpr 19/2016 costituisce titolo di accesso unitamente alla laurea alla classe di concorso A026.

Nonostante, tali titoli fossero già stati inviati sin dalla presentazione della domanda di partecipazione al concorso, come da documentazione che si allega, la ricorrente ha provveduto, nuovamente, ad inviarli sia in data 18/07/2024 a mezzo pec, sia su richiesta dell'amministrazione a mezzo Whatsapp in data 30/07/2024 in quanto la commissione non aveva CONSULTATO LA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA.

Operato il superfluo soccorso documentale dalla concorrente prof. Masecchia, in data 04/09/2024 la stessa ha ricevuto la notifica del Decreto Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito - USR Campania - prot. Registro Ufficiale n. U.0053209.04-09-24 con il quale è stata esclusa dalla procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale 6 dicembre 2023, n. 2575, recante "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205"

Inoltre, con Decreto Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito - USR Campania prot. m_ pi. AOODRCA.REGISTRO.UFFICIALE.U...53688.06-09-2024.h.17:45 è stata disposta l'approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso A026 "Matematica" per la Regione Campania.

La ricorrente non è stata inserita nella graduatoria allegata al citato decreto. Da qui la necessità del presente ricorso.

I provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

Violazione di legge. Violazione art. 2 d.lgs. 59 del 31 maggio 2017, come modificato dal D.L. 30.04.2022 n.36, entrato in vigore il 01/05/2022 e convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79. Difetto di motivazione. ECCESSO DI POTERE PER errore nel presupposto, sviamento, manifesta ingiustizia, illogicità, contraddittorietà difetto di istruttoria.

Il concorso di cui la ricorrente è risultata vincitrice ha previsto come requisito il conseguimento di 80 CFU. Tanto in ragione delle previsioni di cui al DM 259 del 9.5.2017 e conformemente al D.lgs. 59 del 31 maggio 2017, nella versione antecedente al 01.05.2022.

Tale decreto, infatti, è stato modificato dal D.L. 30.04.2022 n.36 entrato in vigore, appunto, il 01/05/2022 e convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150).

All'art. 44 del D.L. . si legge << Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:...Art 2 Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato si articola in: **a)** un percorso universitario e accademico abilitante di

formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, di cui al comma 6 dell'articolo 2-bis; **b)** un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale; un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva...>>.

Alla data di pubblicazione del bando per cui è causa (6.12.2023 prot.2575) , i CFU necessari per la partecipazione erano dunque 60 e non 80 come erroneamente è stato comunicato alla ricorrente senza che però l'amministrazione lo scrivesse esplicitamente nel provvedimento di esclusione è stata esclusa dalla procedura concorsuale.

Il provvedimento di esclusione è stato dunque assunto

- in violazione dell'art. 2 del d.lgs. 59 del 31 maggio 2017, come modificato dal D.L. 30.04.2022 n.36, entrato in vigore il 01/05/2022 e convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79
- in palese difetto di motivazione
- applicando l'indicazione di una tabella contenuta in un DM, non adeguata alla norma primaria: il D.lgs.59/2017, pertanto risolvendo in modo erroneo l'antinomia generatosi per effetto della modifica avvenuta all'art. 2 e determinata dal d.l.36/2022 convertito con L.79/2022
- declinando una latente contraddizione
- sulla base di un errato presupposto: 80 CFU e non invece i 60 previsti dalla norma primaria.

Sotto tale profilo l'ermeneutica offerta è acclarata dalla stessa amministrazione che, infatti, con il DM 221/2023 disciplinante l'integrazione dei requisiti di accesso alle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, pubblicato in G.U. il 16/01/2024, emanato in attuazione dell'articolo 18 bis, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, introdotto dall'articolo 44 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha provveduto a modificare anche le tabelle indicative dei necessari CFU, decurtandoli da 80 a 60, appunto.

Come premesso, la ricorrente ha partecipato al concorso nella Regione Campania per la classe di concorso A026 – Matematica in possesso dei seguenti titoli

- laurea di primo livello in Scienze dell'Architettura e dell'Ingegneria Edile presso Università degli Studi di Napoli Federico II in data 25/07/2017;
- laurea magistrale in Ingegneria Civile LM23 presso Università telematica ECampus in data 04/06/2021;

- Master di I Livello per L'insegnamento della Matematica nella scuola secondaria di secondo grado A26 in data 07/03/2022;
- titolo di 24 cfu "percorso formativo docenti" presso Università Telematica E Campus in data 11/03/2022.

Tuttavia, ella, dopo aver superato tutte le prove, è stata esclusa dalla procedura concorsuale con Decreto Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito - USR Campania - prot. Registro Ufficiale n. U.0053209.04-09-24.

Nel citato provvedimento, si riferisce esclusivamente: "che la candidata, unitamente al altri concorrenti, "sono esclusi dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D. 2575/2023, gestita dall'USR per la Campania, per la classe di concorso A026 – **"Matematica"** – Scuola Secondaria di II grado, per la Regione Campania."

Nell'epigrafe del provvedimento , si legge, come considerazione posta a supporto dell'esclusione " **CONSIDERATO, pertanto, che i suddetti candidati sono risultati sprovvisti dei requisiti di ammissione ex art. 4 del D.D. 2575/2023;**".

Come si legge dal citato art. 4 DD 2575/2023 i requisiti di ammissione al concorso sono i seguenti:

"Articolo 4 - (Requisiti di ammissione al concorso)

Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, congiuntamente, dei seguenti titoli:

- i) laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;*
- ii) abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.*

- 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di insegnante tecnico-pratico i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dell'abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso, ovvero di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.*
- 2. Fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, la partecipazione al concorso per i posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è consentita a coloro che nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella*

specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

- 3. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano superato i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al Decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.*
- 4. Sono ammessi con riserva, nelle more della conclusione dell'istruttoria sul riconoscimento dei titoli, coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui ai commi precedenti, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.*
- 5. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale."*

Come detto, prima dell'emissione del Decreto di esclusione, è stata inviata alla ricorrente la nota impugnata sub 2 del Dirigente del Ministero dell'Istruzione e del Merito - USR Campania prot. m_pi AOOUSPNA.REGISTRO.UFFICIALE.U.0012767.09-08-2024.h.15:59 ad oggetto: *Verifica possesso dei requisiti d'accesso alla procedura concorsuale ex D.D. 2575/2023 – Classe di concorso Ao26 "Matematica" - Scuola secondaria II grado* con la quale è stato rilevato alla prof.ssa Mesacchia: *"la S.V. non ha consegnato alla Commissione giudicatrice, né dichiarato nell'istanza di partecipazione al concorso, il titolo congiunto, che, a mente della Tabella A (nota3) allegata al D.M. 259/2017, il quale integra il D.P.R. 19/2016, costituisce titolo di accesso, unitamente alla Laurea, alla classe di concorso Ao26 "Matematica". - Vorrà pertanto, integrare la domanda di ammissione con la documentazione, attestante il possesso del titolo d'accesso, inviando il tutto, entro 5 giorni, al seguente indirizzo: concorsodocentiter.ca@istruzione.it"*

Dalla lettura del provvedimento di esclusione non è dato comprendere alla ricorrente quale mancanza sia stata ascritta, né tale mancanza è superata dal richiamo al fatto che come la prof. Masecchia altri candidati siano stati esclusi.

Il provvedimento è, evidentemente viziato dal difetto di motivazione, ma c'è di più.

In ragione dei titoli descritti è palese che **1)** la candidata fosse in possesso dei requisiti di partecipazione come previsti dal bando di indizione, all'art. 4, sopra trascritti per comodità di lettura, **2)** la Commissione Giudicatrice della procedura concorsuale de qua, escludendo la concorrente abbia erroneamente omesso di considerare quale fosse la normativa di riferimento, **3)** l'Amministrazione abbia palesato l'approssimazione e la superficialità quale cifra del proprio agire; un'azione amministrativa del tutto illegittima, posto che addirittura l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato per la ricezione dei documenti non potesse essere utilizzato perché pieno di posta non letta, tanto da invitare i candidati a reinviare i documenti attraverso watsup.

Dal colloquio avuto dalla ricorrente sembrerebbe che siano stati esclusi dal concorso tutti i candidati che abbiano presentato nei propri CFU quelli relativi a MAT 07, in quanto lo stesso non contemplato dal DM 259/2017 .

Fermi i motivi d'illegittimità già indicati va rimarcata l'irragionevolezza di una disciplina di difficile applicazione anche per una Commissione attenta e rispettosa del proprio ruolo.

Se la ricorrente fosse stata esclusa perché i CFU relativi a MAT 07 non previsti dalla **Tab A nota 3** del DM n. 259/2017 in cui si legge: “.....con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT/02 , 03, 05, 06, 08” il provvedimento sarebbe illegittimo perché il D.M. 259/2017 in contrasto con la norma primaria: il d.lgs. 59/2017 come modificato per effetto della novella del 2022

La ricorrente è in possesso di n. 81 CFU comprovata dai documenti rimessi all'amministrazione che per facilitare la lettura si evidenzia di seguito

ESAME	SSD	CFU	DATA	TIPOLOGIA
ANALISI MATEMATICA 1	MAT05	9	06/02/2007	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
GEOMETRIA	MAT03	3	09/02/2008	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
MECCANICA RAZIONALE	MAT07	6	05/03/2011	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

ANALISI MATEMATICA 2	MATo5	6	06/03/2014	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
MATEMATICA GENERALE	MATo5	6	16/11/2021	UNIVERSITA' TELEMATICA E-CAMPUS
ALGEBRA LINEARE E GEOEMTRIA	MATo3	9	16/11/2021	UNIVERSITA' TELEMATICA E-CAMPUS
ALGEBRA ED ELEMENTI DI GEOMETRIA	MATo3	12	16/11/2021	UNIVERSITA' TELEMATICA E-CAMPUS
ANALISI MATEMATICA ED APPLICAZIONI	MATo5	12	16/12/2021	UNIVERSITA' TELEMATICA E-CAMPUS
CALCOLO NUMERICO 1	MATo8	6	16/12/2021	UNIVERSITA' TELEMATICA E-CAMPUS
ALGEBRA	MATo2	12	16/12/2021	UNIVERSITA' TELEMATICA E-CAMPUS

Il punteggio della prof.ssa Masecchia, è di 81 punti comprensivo di punti n. 6 di CFU attribuito all'esame di Meccanica Razionale con codice SSD **.MATo7** che, come detto, il citato DM 259/2017 non considera. Tale mancanza rende lo stesso DM illegittimo, anche, per irragionevolezza.

Per definizione (enciclopedia Treccani) la MECCANICA RAZIONALE è un settore di ricerca, che abbraccia la matematica e la fisica, che studia, da un punto di vista deduttivo, e quindi indipendentemente dai dati sperimentali, i modelli matematici che la fisica ha estrapolato dalla realtà osservata, con particolare riguardo alla posizione reciproca dei corpi materiali all'interno di un sistema di riferimento. La meccanica razionale coordina le leggi meccaniche in una struttura teorica, omogenea e coerente, in modo che risultino deducibili per via puramente matematica da un numero ristretto di postulati generali o principi. Si tratta, insomma, di un settore di applicazione della matematica e come tale appartiene alla Branca della MATEMATICA .

Ne discende che le disposizioni di cui alla tabella A allegata al D.M. 259/2017 risultano viziate da illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, nella misura in cui non consentono ad un esame della branca della MATEMATICA, di partecipare al conseguimento dei CFU occorrenti alla partecipazione al concorso per l'insegnamento della MATEMATICA che ricomprende in unum i succitati insegnamenti.

L'irragionevolezza è acclarata dalla stessa amministrazione che con il DM 221/2023, come meglio si dirà in seguito, ha posto fine a questa discriminazione, prevedendo che per poter partecipare al concorso siano sufficienti 60 CFU posseduti in qualsiasi settore MAT.

Tale *regula iuris*, in realtà può ricavarsi anche in via sistematica e teleologica, e, soprattutto, a corroborare la tesi che vuole sussistente la equiparazione di A07 agli altri codici disciplinari considerati dal DM 259/ 2017 contribuisce l'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, sulla cui scorta occorre quindi interpretare la Tabella sulle classi di concorso, che fissa, per la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, una serie di criteri tra i quali, per quanto qui interessa "*razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti*".

Il DM 221/2023 disciplina <<l'integrazione>> dei requisiti di accesso alle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, pubblicato in G.U. il 16/01/2024. Tale decreto è emanato in attuazione dell'articolo 18 bis, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, introdotto dall'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

Nel nuovo decreto è stabilito che, ai fini dell'accesso alla classe di concorso A026 MATEMATICA occorrono almeno 60 CFU nei SSD MAT. e non più 80 CFU conseguiti nei soli SSD MAT 02,03,05,06,08.

In estrema sintesi per quanto riguarda la classe di concorso A-26 (Matematica) i requisiti in vigore sono i seguenti:

Con le lauree in **FISICA (LS-20 e LM-17)** si potrà accedere alla classe di concorso A-26 con soli 30 CFU nei SSD MAT a fronte dei 80 precedentemente richiesti.

Con le lauree in **MATEMATICA (LS-45 e LM-40)** si accede direttamente alla classe di concorso A-26 a fronte dei 36 crediti richiesti precedentemente.

Con le lauree in **INGEGNERIA (tutte le lauree in Ingegneria)** sono sufficienti 60 CFU posseduti in qualsiasi settore MAT.

La prof.sa Masecchia con i suoi 81 CFU aveva prima ed a maggior ragione ha oggi tutti i titoli necessari, anche senza considerare le censure di cui alle precedenti argomentazioni.

E' nota a questa difesa la delicata questione degli effetti delle disposizioni normative sopravvenute in materia di ammissione di candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni sulle procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, ancora, affrontata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 4441 del 1° giugno 2022.

È ormai consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo cui le procedure concorsuali restano soggette alla disciplina vigente al momento della loro indizione e, pertanto, sono insensibili alla normativa sopravvenuta a meno che questa non preveda espressamente una propria efficacia retroattiva (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sez. IV, 12 maggio 2011, n. 2858; Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2064; Cons. Stato, sez. IV, 11 settembre 2009, n. 5479; Cons. Stato, sez. V, 13 gennaio 1996, n. 46).

Ha chiarito sul punto il giudice amministrativo (Cons. Stato, sez. II, 20 novembre 2020, n. 7216) che le disposizioni normative sopravvenute in materia di ammissione di candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni, non trovano applicazione alle procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio "tempus regit actum" attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività (quale è quella di espletamento di un concorso) interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sez. IV, 6 luglio 2004, n. 5018).

È così affermato il principio generale della inefficacia delle norme sopravvenute a modificare le procedure concorsuali in svolgimento ma è altresì prevista la possibilità che, in via speciale e particolare, tali modifiche possano prodursi ad effetto di normative sopravvenute il cui oggetto specifico sia quel medesimo concorso, quando, evidentemente, il legislatore ragionevolmente ravvisi la necessità di un tale intervento (Cons. Stato, Ad. Plen., 24 maggio 2011, n. 9)

E' quanto accaduto nel caso di specie dove al DM 221/2023 è stata specificamente riconosciuta forza integrativa, sicchè viene a disciplinare la fattispecie *de qua* come norma interpretativa, che ha, cioè, tipica efficacia retroattiva formando corpo unico con la norma interpretata e non può che incidere anche sulle fasi già chiuse delle procedure concorsuali in corso, pur essendo intervenuta in un momento successivo.

Nella specie è intervenuta prima della chiusura della procedura concorsuali, addirittura a pochi giorni dalla data in cui il concorso è stato bandito.

Conferma dell'efficacia retroattiva viene dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 15 settembre 2023, n. 184, recante adozione delle linee guida per l'introduzione nel piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione e nella programmazione educativa dei servizi educativi per l'infanzia di azioni dedicate a rafforzare nei curricula lo sviluppo delle competenze

matematicoscientifico-tecnologiche e digitali legate agli specifici campi di esperienza e l'apprendimento delle discipline STEM, anche attraverso metodologie didattiche innovative, richiamato nello stesso DM 221/2023. Come è noto, STEM è l'acronimo inglese riferito a diverse discipline: Science, Technology, Engineering e Mathematics, e indica, pertanto, l'insieme delle materie scientifiche-tecnologiche-ingegneristiche. L'approccio STEM parte dal presupposto che le sfide di una modernità sempre più complessa e in costante mutamento non possono essere affrontate che con una prospettiva interdisciplinare, che consente di integrare e contaminare abilità provenienti da discipline diverse (scienza e matematica con tecnologia e ingegneria) intrecciando teoria e pratica per lo sviluppo di nuove competenze, anche trasversali, basandosi la matematica proprio su questo equilibrio fra astrazione ed applicazione.

ISTANZA CAUTELARE I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso.

Il danno grave ed irreparabile che dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati discende scaturisce alla ricorrente impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Si consideri che la ricorrente, per effetto dell'esclusione dalla procedura concorsuale straordinaria non è stata inserita nella graduatoria di merito.

Invero, l'esclusione della docente dalla procedura concorsuale impedirà alla stessa di essere assunta in ruolo nei prossimi mesi, ma determinerà anche l'annullamento del concorso laddove il ricorso venisse accolto nel merito.

Proprio per bilanciare gli interessi privati dei candidati ammessi e dell'interesse pubblico ad evitare il rifacimento della procedura concorsuale, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2 ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti. È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato. Ciò che importa è che si giunga al merito *re adhuc integra*, in modo da evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di essere inserito in graduatoria a parità di condizioni con gli altri concorrenti, ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale.

Invero, ciò che è prevalente è scongiurare il pericolo "che possa maturare l'irrimediabile pregiudizio della impossibilità di partecipare ad una procedura concorsuale o di essere inserito in una graduatoria" (Cfr. Consiglio, Sez. VI 27.5.2005 n. 2733).

A causa dell'illegittima esclusione dal concorso la docente non potrà essere assunta a tempo indeterminato.

Il danno alla professionalità che ne deriva alla ricorrente dall'applicazione dei provvedimenti impugnati, comporta un inevitabile ridimensionamento dei vari aspetti della vita professionale della stessa, i quali rappresentano un fardello peggiorativo di preparazione e conoscenza, diretto ad interferire negativamente nelle infinite espressioni della sua attività lavorativa. Ciò rappresenta un danno non risarcibile neppure attraverso la piena *restitutio in integrum*. Il danno professionale, infatti, può verificarsi in diversa guisa, potendo consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore sia nel pregiudizio subito per perdita di chance, inteso come mancata possibilità di acquisire una maggiore capacità ed esperienza professionale. Nel caso di specie, il mancato svolgimento dell'attività lavorativa impedirà alla ricorrente di conseguire una maggiore esperienza nel profilo professionale di docente, ma soprattutto priverà la stessa di un ulteriore periodo per conseguire un maggiore sviluppo professionale.

Appare, pertanto, opportuno ordinare all'Amm.ne resistente di ammettere con riserva l'odierna ricorrente al concorso e, conseguentemente, inserire con riserva la stessa docente nella graduatoria di merito del medesimo concorso.

In via istruttoria, si chiede disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso di interesse per la parte ricorrente, per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione

P.Q.M.

Si conclude affinché l'On.le T.A.R. adito voglia, accogliere l'istanza cautelare, anche previa adozione di misure inaudita altera parte voglia, nonché accogliere il ricorso nel merito e per l'effetto dichiarare illegittimi i provvedimenti impugnati, dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria finale in ragione del risultato conseguito.

Vinte le competenze di lite con attribuzione

Napoli 28.09.2024

Avv. Giuliano Agliata